



*Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali*

IL MINISTRO



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

**Partenza - Roma, 19/03/2009
Prot. 01 / Gab / 0002561 / 1.26**

Oggetto: Criteri in ordine all'applicazione dei commi da 1 a 6 e da 7 a 10 dell'art. 72, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Premessa

Con il presente atto di indirizzo vengono fissati i criteri concernenti l'attuazione delle misure previste dall'art. 72, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di esonero volontario dal servizio e di trattenimento in servizio, al fine di assicurare una corretta e coerente applicazione delle disposizioni in questione evidenziando le esigenze organizzative, connesse anche alle necessità conseguenti all'attuale scenario di crisi, sulla base delle quali operare le scelte sugli istituti richiamati.

In via di ordine generale, gli istituti saranno applicati a tutto il personale in servizio del Ministero tenendo conto degli obiettivi prioritari relativi all'attuazione delle politiche sul mercato del lavoro e delle norme adottate per fronteggiare la crisi, nonché alla riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero e delle sue sinergie con gli Enti vigilati.

Dal punto di vista organizzativo e in materia di personale dovrà essere inoltre data piena attuazione alle previsioni di cui al decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121 recante "*Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*" e all'art. 74 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, realizzando i seguenti interventi di ridimensionamento: riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti; la corrispondente riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali; la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa alla dotazione organica vigente; ridurre il personale adibito ad attività di carattere logistico – strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti negli uffici che svolgono funzioni istituzionali.

ab

I criteri di applicazione degli istituti in esame sono finalizzati al pieno raggiungimento degli obiettivi sopra indicati e sono adottati nel triennio 2009-2011 in coerenza con le politiche concernenti la programmazione triennale dei fabbisogni, tenendo conto delle specificità delle strutture esistenti, previste dal DPR 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal DPR 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, nonché del complessivo disegno di riorganizzazione in atto, ivi comprese, le sinergie organizzative da realizzare con gli Enti vigilati dal Ministero.

Si precisa inoltre che detti criteri vengono adottati nell'esercizio del potere datoriale nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede tenendo conto di quanto indicato nella Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 10 del 20 ottobre 2008.

Relativamente a quanto previsto dall'art. 72 del predetto decreto legge n. 112 del 2008 in questo primo atto di indirizzo sono fissati i criteri generali dei seguenti istituti:

- le disposizioni relative all'esonero facoltativo dal servizio (commi da 1 a 6);
- le disposizioni relative al trattenimento in servizio per un biennio (commi da 7 a 10).

Misure concernenti l'esonero facoltativo dal servizio (commi da 1 a 6)

Criteria, ambito di applicazione e soggetti legittimati

Le disposizioni relative all'esonero facoltativo dal servizio, si applicano a tutto il personale in servizio del Ministero e costituiscono una misura di natura straordinaria e temporanea che trova applicazione esclusivamente nel triennio 2009 – 2011, come espressamente previsto dal legislatore.

In questo periodo il personale interessato può presentare domanda di esonero anticipato dal servizio qualora sia in possesso del requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni o comunque qualora questo requisito contributivo sia raggiunto entro l'anno solare della richiesta.

Questo istituto giuridico quindi si configura come sospensione facoltativa del rapporto di lavoro il cui esercizio è consentito esclusivamente nel quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e, comunque, non oltre il compimento del limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio.

Qualora la domanda sia accolta dall'Amministrazione il dipendente sospende la prestazione lavorativa svolta, ma percepisce per l'intera durata della sospensione un trattamento economico parziale e matura i contributi in misura intera.

Nella valutazione di accoglimento della domanda dell'interessato, l'Amministrazione dovrà tenere conto dei processi di riorganizzazione in atto nelle strutture centrali e territoriale del Ministero e delle sinergie organizzative da realizzare con gli Enti vigilati diretti a conseguire risparmi di spesa e ottenere un efficiente presidio dei servizi erogati ai cittadini, in attuazione dell'art. 1, comma 404 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 1, comma 7, legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché dell'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto anche dell'attuale consistenza del personale e del quadro di programmazione dei fabbisogni di personale, della professionalità e qualifica rivestita dal dipendente, nonché del numero di domande presentate.

Sulla base delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, l'istanza non verrà accolta nei confronti del seguente personale:

- personale con incarico di livello dirigenziale generale in presenza di oggettive esigenze organizzative - gestionali tali da dover assicurare la continuità, la funzionalità e l'efficiente andamento di attività riferite ad incarichi connessi con le politiche di rilancio

dell'occupazione, con i processi di riorganizzazione interna e con le politiche sulla salute umana;

- personale con incarico di livello dirigenziale non generale titolare di uffici territoriali in relazione all'impossibilità di assegnare la titolarità dell'ufficio ad altro dirigente, ovvero all'eccessiva onerosità del conferimento di un incarico ad interim;
- personale non dirigenziale in servizio presso uffici territoriali con una carenza significativa di personale.

Modalità, termini di presentazione della domanda, trattamento economico erogato.

Nel triennio richiamato, il personale in possesso del requisito contributivo minimo richiesto può presentare, entro il 1° marzo di ciascun anno, la domanda di esonero anticipato dal servizio indirizzandola alla Direzione generale del personale competente per il tramite del Direttore responsabile della struttura che avrà cura di corredare l'istanza con proprio motivato parere.

Come già premesso, entro il termine annuale del 1° marzo possono essere presentate anche le domande del personale che comunque raggiunga il requisito minimo contributivo richiesto entro l'anno solare di presentazione della domanda di esonero.

La domanda del dipendente non è revocabile e deve essere corredata da una dichiarazione di responsabilità dell'interessato relativa all'assenza di situazioni di incompatibilità, per la natura del rapporto o per il suo oggetto – con la posizione di esonero o con l'attività istituzionale dell'amministrazione. La domanda dovrà essere inoltre corredata dall'impegno del dipendente a comunicare qualsiasi inizio o mutamento di attività che possano avvenire durante il periodo di esonero. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione.

Il provvedimento di accoglimento o rigetto delle istanze in argomento è adottato dal Direttore generale del personale competente secondo le modalità sottoelencate, in riferimento alle diverse categorie di personale:

- relativamente al personale non dirigenziale, il Direttore generale del personale competente dispone l'autorizzazione, sulla base dei criteri fissati nel presente atto, ed adotta il provvedimento finale previo parere del Direttore responsabile della struttura competente presso cui presta servizio il dipendente;
- relativamente al personale con incarico di livello dirigenziale non generale, il Direttore generale del personale competente dispone l'autorizzazione, sulla base dei criteri fissati nel presente atto, ed adotta il provvedimento finale, previo parere del responsabile del CDR e sentito il Segretario generale di cui al DPR 29 luglio 2004, n. 244 o il Capo dipartimento competente;
- relativamente al personale con incarico di livello dirigenziale generale, la valutazione è riservata al Ministro, sentito il Segretario generale di cui al DPR 29 luglio 2004, n. 244, o il Capo dipartimento competente.

Nel caso di accoglimento della domanda, dal giorno di decorrenza dell'esonero il dipendente non presterà più servizio presso l'amministrazione, e percepirà un trattamento economico temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.

Il trattamento economico temporaneo è erogato nella misura del settanta per cento di quello complessivamente goduto se durante il periodo di esonero il dipendente svolga in maniera continuata ed esclusiva attività di volontariato presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti che sono stati individuati con decreto

del 5 novembre 2008 del Ministro dell'economia e delle finanze. A tale scopo il dipendente dovrà comunicare all'amministrazione l'attività di volontariato che sarà documentata e certificata dall'associazione presso cui è svolta.

In merito alle voci retributive prese a riferimento per la quota della retribuzione complessiva utile alla quantificazione del trattamento economico temporaneo si richiama integralmente quanto definito a tale proposito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - con la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008.

Il dipendente esonerato non può cumulare impieghi con l'instaurazione di eventuali rapporti di lavoro dipendente con soggetti pubblici e privati, mentre, può essere concessa la possibilità di cumulare il trattamento economico temporaneo con compensi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo, purché non a favore di amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipati.

In queste ultime ipotesi, come già evidenziato, sussiste in capo all'interessato l'onere di comunicare all'amministrazione, mediante apposita autodichiarazione, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con la posizione di esonero o con l'attività istituzionale del Ministero. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dal dipendente nel caso di inizio o mutamento di attività nel corso del periodo di esonero.

L'art. 72, comma 4 della legge *de quo* assicura la conservazione e il mantenimento del trattamento di quiescenza e previdenza al dipendente esonerato come se fosse rimasto in servizio.

Misure concernenti il trattenimento in servizio (commi da 7 a 10)

Il nuovo regime del trattenimento in servizio: criteri ed ambito di applicazione

L'art. 72 detta una nuova disciplina sulla prosecuzione del rapporto di lavoro del dipendente come regolato dall'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Mentre infatti la precedente disciplina prevedeva in capo al dipendente la facoltà di permanere in servizio, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, senza attribuire all'amministrazione un consenso al trattenimento in servizio, ora l'art. 72, comma 7, ha riconosciuto in capo all'amministrazione la facoltà di accogliere questa richiesta del dipendente, rimettendo quindi alla stessa una valutazione discrezionale fondata sulle proprie esigenze organizzative e funzionali e in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

Anche in questo caso come per l'istituto dell'esonero dal servizio, dovranno quindi essere tenuti in prioritaria evidenza, ai fini della valutazione discrezionale attribuita all'Amministrazione, i processi di riorganizzazione in atto nelle strutture centrali e periferiche del Ministero e le sinergie organizzative da realizzare con gli Enti vigilati diretti a conseguire risparmi di spesa e ottenere un efficiente presidio dei servizi erogati ai cittadini, in attuazione dell'art. 1, comma 404 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 7, legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché dell'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto anche dell'attuale consistenza del personale e del quadro di programmazione dei fabbisogni del personale, della professionalità e qualifica rivestita dal dipendente, nonché del numero di domande presentate.

Tali disposizioni concorrono a conseguire i risparmi reali di spesa individuati dal legislatore con il citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, pertanto, l'applicazione delle stesse deve avvenire in maniera ampia salvo particolari e motivate eccezioni.

Pertanto, tenuto conto di quanto rappresentato in premessa, sono così definiti gli indirizzi valutativi rispetto alle specifiche categorie di personale:

- per il personale con incarico di livello dirigenziale generale l'istituto del trattenimento in servizio non trova applicazione. Rispetto a detto personale il trattenimento in servizio può essere autorizzato al fine di completare l'attività, coerentemente con gli atti di indirizzo disposti dall'organo politico, relativamente ad incarichi di struttura connessi con l'emergenza occupazionale, le politiche per la salute umana, la responsabilità in materia di organizzazione interna, nonché per incarichi presso i collegi sindacali degli enti pubblici previdenziali ai sensi dell'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, con funzioni di presidenza dell'organismo stesso. In tal caso il trattenimento potrà essere concesso anche per periodi inferiori ad un anno a completamento delle attività dell'anno di riferimento;
- per il personale con incarico di livello dirigenziale non generale con professionalità sanitaria, titolare di ufficio – centrale o territoriale, l'istituto del trattenimento in servizio non trova applicazione, salvo le ipotesi in cui si presentino situazioni caratterizzate da eccezionalità;
- per il personale non dirigenziale l'istituto del trattenimento in servizio trova applicazione limitatamente agli uffici territoriali con riferimento a professionalità infungibili e in relazione alle carenze strutturali di personale; per il personale non dirigenziale appartenente ai ruoli tecnici - sanitari e di servizio presso uffici territoriali l'istituto del trattenimento opera in presenza di specifica relazione del responsabile della struttura di riferimento in ordine alla peculiare esigenza funzionale e professionale, con carenza strutturale della dotazione organica, in presenza di oggettive esigenze gestionali volte ad assicurare l'efficiente andamento dei servizi.

Per quanto concerne la fase transitoria si richiamano le disposizioni dai commi 8 a 10 dell'art. 72 in esame.

Il comma 8 dispone che: *“ Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

Il comma 9 dispone che *“Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009”*. Anche ai fini dell'applicazione del comma 9 occorre fare riferimento ai criteri sopra richiamati.

Il successivo comma 10 prevede invece che: *“ I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare nuova istanza nei termini di cui al comma 7”*.

Con particolare riferimento alle domande presentate nei 6 mesi successivi l'entrata in vigore del decreto stesso si richiama il regime transitorio come specificato nella circolare n. 10 del Dipartimento della Funzione pubblica.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Il procedimento per ottenere la prosecuzione del rapporto di lavoro prende avvio con la domanda del dipendente interessato all'esercizio di questa facoltà .

La domanda di trattenimento deve essere presentata, dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo, alla Direzione generale del personale competente per il tramite del Direttore responsabile della struttura che avrà cura di corredare l'istanza con proprio motivato parere.

Il Direttore generale del personale competente adotta il provvedimento di accoglimento o rigetto delle istanze in argomento sulla base dei criteri contenuti nel presente atto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento, per gli istituti in oggetto, alle indicazioni fornite con nota circolare n. 10/2008 dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Al fine di assicurare un monitoraggio sull'applicazione degli istituti sopradescritti coerentemente con gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale nonché con gli atti generali di riorganizzazione del Ministero e relativamente alle sinergie organizzative da realizzare con gli Enti vigilati, il Direttore generale del personale competente comunicherà, con cadenza trimestrale, i dati relativi all'applicazione di detti istituti al Segretariato generale di cui al DPR 29 luglio 2004, n. 244, o al Dipartimento competente.

Con successivo atto verranno fissati i criteri concernenti l'applicazione dell'art. 72, comma 11, del citato decreto legge n. 112 del 2008, in considerazione delle modifiche intervenute con l'art. 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

Roma, 18 MAR. 2009

Il Ministro
Maurizio Sacconi

